SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 53 e 1015-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PAVAN)

Comunicata alla Presidenza l'8 febbraio 1985

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Riordinamento dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma (n. 53)

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, DELLA PORTA, RIGGIO, BOMBARDIERI, ROMEI Carlo, SANTALCO, CODAZZI, JERVOLINO RUSSO, SANTONASTASO, FIMOGNARI, CERAMI, BOGGIO, COLELLA, SCARDACCIONE, FERRARA Nicola, PACINI, FRACASSI, D'AGOSTINI, TRIGLIA, NEPI e MIROGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1983

Scioglimento dell'ente autonomo Esposizione universale di Roma (EUR) (n. 1015)

d'iniziativa dei senatori MAFFIOLETTI, DE SABBATA, TARAMELLI, ARGAN, BERLINGUER e FERRARA Maurizio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1984

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Enti locali)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 53 riproduce il testo licenziato dal Senato nella precedente legislatura, dopo un ampio dibattito, durante il quale si sono registrate posizioni divergenti fra le forze politiche.

Le conclusioni allora adottate dal Senato risultarono sostanzialmente differenti dall'originaria proposta governativa, che risaliva al 4 dicembre 1979, quasi all'inizio quindi della precedente legislatura (v. atto Senato VIII legislatura, n. 544).

In essa veniva prevista infatti la soppressione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma mentre con l'attuale disegno di legge, sia pure in attesa della nuova disciplina dei poteri locali e comunque non oltre il 31 dicembre 1988, come è precisato nel primo articolo, si prevede il suo mantenimento anche se previa ristrutturazione.

L'Ente autonomo esposizione universale di Roma (Ente EUR) venne istituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174.

Il compito primario indicato dall'articolo 6 della citata legge era quello di provvedere all'organizzazione ed al funzionamento dell'Esposizione universale.

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di predisporre le opere occorrenti per realizzare l'Esposizione universale ed internazionale di Roma per l'anno 1941 (rinviata poi al 1942) e di provvedere al tempo stesso alla espansione e sviluppo della capitale verso il mare, venivano dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'esposizione suddetta. Si dettavano poi norme sullo speciale procedimento espropriativo da attuarsi entro un determinato perimetro.

Non essendosi poi tenuta l'Esposizione universale « E 42 », per la quale peraltro erano stati costruiti molti ed importanti edifici, l'attività dell'Ente EUR continuava, perseguendo le finalità della espansione e sviluppo della città verso il mare.

Il 26 novembre 1944 venne sciolta l'amministrazione ordinaria dell'EUR e venne nominato un commissario straordinario, istituendo così un regime straordinario che dura ancora oggi.

Nel ventennio successivo si diede corso alla costruzione delle principali opere del quartiere.

Nel 1975 all'Ente EUR è stata ritenuta applicabile la legge 20 marzo 1975, n. 70. Peraltro il 15 novembre 1976 il Consiglio dei ministri presentava alla Camera dei deputati un disegno di legge con il quale venivano previste la conservazione e l'integrale ristrutturazione dell'Ente (atto Camera n. 764, VII legislatura).

Seguiva il 14 dicembre 1976 una proposta di legge, d'iniziativa dei deputati del Gruppo comunista, con la quale si prevedevano viceversa lo scioglimento dell'Ente ed il passaggio del patrimonio e del personale al comune di Roma (atto Camera n. 925, VII legislatura).

Il comitato d'indagine istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri si pronunciava invece a favore della conservazione dell'Ente, tenuto conto che il Governo si era già espresso in tal senso con il disegno di legge citato.

Il 23 marzo 1978 l'apposita Commissione parlamentare per i pareri al Governo, prevista dalla legge n. 70 del 1975, esprimeva a sua volta parere favorevole al mantenimento dell'Ente.

In data 1° aprile 1978, viste le difficoltà dell'*iter* legislativo dei progetti menzionati, il Governo emanava un decreto con il quale si disponeva la soppressione dell'Ente ed il passaggio al Comune di tutto il personale, e si istituita uno speciale comitato per l'individuazione dei beni da attribuire allo Stato, alla Regione ed al Comune.

La Corte dei conti il 19 ottobre 1978 ricusava il visto e la conseguente registrazione del decreto per eccesso di delega.

Il Ministero del tesoro, alla scadenza del triennio dalla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70 (aprile 1978) non riteneva di dar corso alla procedura di liquidazione.

L'11 aprile 1979, veniva firmato un « protocollo d'intesa » tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ente ed i sindacati nel quale si fissavano i seguenti punti: *a*) validità dei contenuti tecnico-politici del decreto 1° aprile 1978; *b*) possibilità di pervenire alla registrazione con riserva del decreto; *c*) collocazione del personale dell'Ente nell'orbita di applicazione del contratto degli enti locali; *d*) garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali dei dipendenti delle ditte appaltatrici.

Il 4 dicembre 1979 il Governo presentava al Senato il disegno di legge n. 544 che prevedeva la soppressione dell'Ente ed il trasferimento delle sue funzioni al comune di Roma, nonchè particolari modalità di devoluzione del patrimonio.

All'inizio del 1980 venne dato incarico a tre eminenti giuristi (Salvatore Scoca, ordinario di diritto amministrativo all'Università di Roma, Guido Cervati, noto amministrativista, Eugenio Picozza, incaricato presso l'Università di Sassari di diritto amministrativo) di effettuare uno studio sulla natura giuridica dell'Ente EUR, al fine di poter investire, tramite la Presidenza del Consiglio, il Consiglio di Stato per una pronuncia al riguardo.

Quest'ultimo, in data 2 maggio 1980, accogliendo la tesi dei succitati giuristi, definì l'Ente come un ente pubblico locale ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, e quindi sottratto alla disciplina di questa legge e tuttora in vita.

Tale pronuncia, d'importanza rilevante, determinò due conseguenze:

a) il riconoscimento all'Ente della capacità giuridica di compiere tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali e perciò di contrarre i mutui necessari per finanziare i servizi nel rispetto dei livelli occupazionali;

b) una diversa considerazione da parte delle forze politiche, sociali, cittadine e degli organi di stampa rispetto alle ipotesi di scioglimento con cui si prevede la frantumazione del suo patrimonio e della struttura organizzativa.

Non si tratta dunque di un ente nazionale da smembrare, per una pretesa differenziazione di finalità e di funzioni, tra lo Stato e l'ente locale territoriale, bensì di un ente con un patrimonio gestito da un'apposita struttura specializzata che dovrebbe rimanere compatto ed unitario, per garantire il conseguimento delle finalità specifiche.

Tenendo conto di ciò e dei chiarimenti della giurisprudenza, venivano subito iniziati con il comune di Roma, da parte dell'amministrazione dell'Ente, un dialogo ed una collaborazione, mentre a disposizione delle forze sociali e culturali venivano messi gli impianti e le strutture dell'Ente. Con lo stesso comune di Roma sono state aperte trattative per la realizzazione di un edificio polivalente comunale sul lotto di proprietà dell'Ente, prospiciente via Laurentina, destinato ad uffici pubblici, nel proposito di evidenziare la rilevanza e l'importanza della struttura-EUR e di assicurare mediante tale opera un ulteriore introito all'Ente; senza considerare il beneficio per il Comune, sia da un punto di vista economico che di opportunità rispetto ai tempi di edificazione.

In relazione al problema fondamentale dell'Ente, quello istituzionale, e tenuto conto dell'importanza del mantenimento dell'unità patrimoniale e della struttura dell'Ente stesso, nonchè in armonia con quanto deliberato nel corso del convegno sul suo futuro organizzato dalla XII Circoscrizione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, venne dato corso a studi per l'individuazione dell'assetto normativo più confacente all'attività dell'Ente in attesa del riordino delle autonomie locali.

Nel dicembre 1981 si addivenne ad un ulteriore accordo tra la Presidenza del consiglio, l'Ente e le organizzazioni sindacali, nel quale si stabiliva che gli appalti sarebbero stati ulteriormente prorogati ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, mentre il rappresentante del Governo si impegnava ad assecondare l'amministrazione dell'Ente EUR per l'individuazione degli strumenti tecnici che permettessero il finanziamento straordinario necessario per far fronte alle attività dell'Ente medesimo, che non possono subire soluzioni di continuità.

Nel febbraio 1982, un'area dell'EUR di due ettari e mezzo, ove era prevista la co-

struzione di un edificio a completamento del Ministero delle finanze, veniva definitivamente destinata dalla Regione ad un centro commerciale.

Con ciò si venivano ad aprire nuove prospettive per l'Ente che, attraverso la gestione pubblica di tale complesso, da effettuarsi congiuntamente con altri enti a carattere nazionale e locale, potrà ottenere redditi in misura più che sufficiente per sopperire ai servizi.

Anche la Regione Lazio si è posta il problema se in base all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'EUR non potesse considerarsi compreso tra « quegli Enti pubblici locali » nei cui confronti le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato sono trasferite alle Regioni, ed ha posto allo studio l'eventualità di rivendicare a sè la potestà di legiferare, ed in caso di conflitto con lo Stato di investire la Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.

Nel periodo di massima fioritura dell'istituto, l'attività, principalmente diretta alla realizzazione del quartiere, traeva sostegno dal movimento di capitali (alienazione di aree edificabili ed impiego dei proventi in opere infrastrutturali); nel quadro di tali attività, passava in secondo ordine il bilancio economico, la cui gestione era finalizzata alla copertura delle spese generali di amministrazione (personale, funzionamento uffici, eccetera) e degli oneri manutentivi delle strutture di quartiere ancora a costi limitati, trattandosi nella maggior parte di realizzazioni recenti.

Tenuto conto inoltre dello scioglimento dell'Ente, previsto dopo l'ultimazione di tali compiti e delle sue finalità strettamente connesse con gli interessi dello Stato, quali si evincevano dalla legge istitutiva del 1936 e dalle altre norme successive, anche il reddito dei beni patrimoniali dati in locazione allo Stato, naturalmente successore dell'Ente secondo le statuizioni della predetta legge, veniva quasi sempre contenuto in regime di « prezzi politici », nella erronea presunzione di garantire comunque l'autosufficienza finanziaria dell'Ente.

Peraltro, tali scelte, all'origine giustificate dalle accennate circostanze e considerazioni, e soprattutto dalle allora notevoli possibilità finanziarie dell'Ente, rivelarono poi col passare del tempo effetti sempre più pregiudizievoli, dato che l'intervenuto regime vincolistico impedì l'aggiornamento dei canoni, quando questo sarebbe stato indispensabile per ristorare le finanze dell'istituto. Per contro gli oneri manutentivi andavano assumendo proporzioni sempre più grandi, sia per la crescente vetustà dei beni, sia e soprattutto a causa della svalutazione monetaria.

All'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, la situazione cominciava già a manifestarsi in tutta la sua gravità. In prosieguo è ancor peggiorata poichè nella convinzione che l'EUR dovesse considerarsi tra i destinatari della predetta legge, ne derivò per tutto il triennio di applicazione una ulteriore ed ingiustificata compressione delle attività, con la conseguenza che anche quelle iniziate che avrebbero potuto apportare un sia pur modesto incremento di reddito restarono necessariamente sospese in attesa che fosse definita la sorte dell'Ente.

Per contro le concrete iniziative volte ad incrementare le entrate — consistenti: *a*) nell'accennato piano di costruzione di un edificio destinato al Comune; *b*) nel potenziamento delle attività dei Palazzi dei congressi e dello sport; *c*) nell'adeguamento dei canoni locatizi — incontrarono limiti di vario genere, tra i quali fanno spicco da una parte i vincoli legislativi che fanno dell'Ente una struttura assolutamente inadeguata in confronto ai nuovi compiti che ha assunto, e dall'altra una serie di carenze pressochè insormontabili, quali l'impossibilità di affrontare un piano organico di investimenti nei predetti impianti volto a ridurre i costi di gestione ed a migliorare i servizi, la carenza di personale, che vanifica l'assolvimento ordinario dei compiti di gestione di gestione di interesse pubblico, e infine la ricordata proroga del regime vincolistico.

Le iniziative volte a contenere le spese trovano un limite, a loro volta, nell'impegno assunto a livello governativo di mantenimento dei livelli occupazionali, che riduce ampiamente le possibilità di ristrutturazione ed

automazione delle manutenzioni, e nell'impossibilità di attivare la concorrenza tra le imprese, dovendosi necessariamente procedere a trattativa privata con gli stessi datori di lavoro della predetta mano d'opera, in sede di rinnovo degli appalti, il che fra l'altro non contribuisce a rafforzare la posizione contrattuale dell'Ente.

Tale critica situazione emerge obiettivamente da una serie di fattori remoti, ma assurge ad una drammaticità eccezionale proprio a causa del suo protrarsi nel tempo. Essa si rivela più assurda se si pensa che l'Ente è titolare di un patrimonio di diverse centinaia di miliardi ed è investito di compiti volti al servizio della collettività ai quali non può soddisfacemente adempiere sia perchè la sua unica fonte di entrata — il reddito del patrimonio — è scesa a valori irrisori, sia perchè gli mancano gli strumenti adeguati per una decisa e radicale politica di investimenti diretti a capovolgere la situazione, sicchè è costretto a far ricorso a provvedimenti tampone oltremodo onerosi (interessi bancari a tasso commerciale).

È necessario perciò dare all'istituto una configurazione più adeguata ai tempi e più consona alle funzioni che è chiamato a svolgere, ed assicurare gli strumenti tecnici e finanziari per la sua operatività.

La crisi dell'Ente non si risolve e non si arresta semplicemente contenendo le spese nei limiti dei soli interventi ritenuti indispensabili per la conservazione del patrimonio e per la gestione dei servizi pubblici essenziali, ma con lo sblocco della prolungata incertezza legislativa ed amministrativa che ha colpito così duramente l'istituto.

I commissari dell'Ente che si sono succeduti nella gestione del medesimo hanno segnalato con tutta chiarezza che, in mancanza di un tempestivo provvedimento che metta fine alla detta situazione, il cospicuo patrimonio di cui l'Ente è titolare per l'assolvimento di pubblici interessi corre incontro alla rovina, e di conseguenza stanno per venir meno anche le residue possibilità di gestione dei servizi che già ormai di fatto vengono espletati a prezzo di una sostanziale riduzione del patrimonio stesso.

Del resto, già da tempo il legislatore si era posto il problema di procedere alla soppressione o ad un diverso assetto dell'Istituto al fine di evitare che un centro di rapporti patrimoniali di così cospicua rilevanza ed al tempo stesso erogatore di servizi irrinunciabili dovesse sopportare le conseguenze di una stasi assolutamente deleteria a detrimento sia del patrimonio pubblico che dei servizi nel pubblico interesse erogati.

Anche la maggioranza dei gruppi consiliari del Comune di Roma (DC, PSI, PSDI, PRI, PLI e MSI-DN) e lo stesso consiglio della XII Circoscrizione, competente per il comprensorio dell'EUR, nelle audizioni effettuate durante la precedente legislatura, hanno chiesto che gli organi di gestione dell'Ente venissero democratizzati, prevedendo le rappresentanze del Comune e della Circoscrizione, mediante legge transitoria ed in armonia col parere del Consiglio di Stato ed i princìpi costituzionali, nell'orbita degli enti locali territoriali con amministrazione patrimoniale autonoma. Solamente il sindaco, il PCI ed il PDUP hanno sostenuto che si dovesse procedere immediatamente al definitivo scioglimento dell'ente ed all'incorporamento dello stesso, in favore del comune di Roma.

Avvalora la linea della maggioranza consiliare la circostanza che il perseguimento dello scopo dell'insediamento urbano comporta un'attività dell'Ente così complessa che è difficile poter affermare che essa sia esaurita; e di fatto, del resto, esaurita non è, considerato che le opere di completamento e di sistemazione del quartiere, dei suoi edifici e delle sue attrezzature, sono tuttora in corso.

Sul punto, del resto, vale ricordare ancora che il ruolo che è stato assegnato all'EUR è quello di esecutore di un insediamento i cui criteri e le cui direttive risultano non da decisioni dell'Ente ma da decisioni dell'autorità di piano.

Anche se l'EUR ha fatto legittimamente prevalere, rispetto al ruolo connesso alla Esposizione universale, il ruolo di esecutore di opere per l'insediamento urbano, resta pur sempre, la sua, una esperienza strettamente legata ad un determinato episodio urbanistico che è comunque destinata ad esau-

rirsi sul piano sostanziale piuttosto che sul piano formale.

Per la verità gli inconvenienti che derivano da questa situazione sono maggiori che in altri casi simili perchè l'Ente EUR, lungi dall'essere divenuto, come spesso accade agli enti pubblici, un organismo obsoleto e « inutile », è invece un organismo vivo e vitale del quale si riconoscono generalmente l'efficienza operativa e l'ottimo livello di professionalità del personale, ed al quale, inoltre, tuttora è dovuto lo svolgimento di una serie di specifici compiti anche al di là di una pura e semplice esecuzione delle opere; compiti che esso è venuto assumendo nel corso delle sue esperienze.

In parte si tratta di compiti che esso ha assunto « per conto » del comune di Roma: tali i compiti relativi alla manutenzione e pulizia di strade e giardini di uso pubblico nel quartiere; compiti dei quali si potrebbe prevedere il trasferimento al comune di Roma, contemporaneamente alla cessione al medesimo delle predette aree di uso pubblico tuttora di proprietà dell'ente EUR, anche se non è da considerare esclusa la possibilità che un'attenta valutazione dei costi induca il Comune stesso a voler mantenere — ferma la acquisizione delle aree di proprietà, e salva una diversa ripartizione del carico finanziario — l'attuale sistema di affidamento, che ha dato a quanto pare buoni risultati sul piano dell'efficienza. In parte si tratta invece di compiti per i quali sostituire l'Ente risulterebbe più difficile, trattandosi di attività nelle quali l'Ente si è venuto specializzando proprio nella sua veste di proprietario di aree e di esecutore di opere: si pensi alle attività di gestione e manutenzione degli immobili di proprietà dell'Ente ed utilizzati come sede di organismi statali; ed alle attività, forse ancora più rilevanti, di gestione e di manutenzione di impianti ed attrezzature che vengono adibiti ad usi collettivi od a servizi di pubblico interesse a carattere sovranazionale, e comunque di raggio nazionale (come il Palazzo dei congressi o il Palazzetto dello sport).

D'altro lato a tutto ciò si aggiunge l'opinione, invero notevolmente accreditata e diffusa, che l'esperienza realizzativa dell'insediamento EUR, considerata naturalmente al di là degli aspetti propri dell'episodio specifico, abbia costituito un esempio praticamente unico di gestione razionale ed unitaria di un intervento urbanistico, attuata in modo originale da un soggetto pubblico, con strumenti non autoritativi, ma di diritto comune.

In tale suo ancor valido ed attuale contenuto, la predetta esperienza meriterebbe di venire più ampiamente utilizzata.

* * *

In base a queste considerazioni, la 1ª Commissione (Affari costituzionali) ha predisposto il testo che viene ora presentato con l'intento, quindi, di mantenere in vita, sia pure in attesa dell'approvazione della legge sulle autonomie locali, l'Ente, ristrutturandolo nei suoi organi gestionali e nelle sue finalità, e dando al medesimo la possibilità di accedere al credito pubblico sia per il risanamento della sua situazione debitoria come anche per i futuri investimenti. La convinzione di mantenere in vita l'Ente è confortata da una ulteriore circostanza: il Governo ha puntualizzato che il commissario attualmente in carica ha un piano, credibile perchè realistico, di riorganizzazione interna e di utilizzazione del patrimonio che in alcuni anni porterà all'autofinanziamento, senza alcun onere per lo Stato.

L'articolo 1, nello stabilire il riordino dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, sancisce il princìpio della transitorietà della disciplina in esame il cui vigore dovrebbe cessare, secondo le indicazioni dell'apposita commissione di studio, quando sarà varata la nuova legge sulle autonomie locali e comunque entro il 31 dicembre 1988. Nel senso della transitorietà si muove l'articolo 18 del testo proposto dalla Commissione il quale istituisce una commissione di esperti con il compito di studiare e proporre soluzioni atte a definire la collocazione dell'Ente nell'ambito dell'ordinamento delle autonomie locali.

L'articolo 2, nel ridefinire le finalità dell'Ente, sottopone il medesimo alla vigilanza

del Presidente del Consiglio dei ministri, stabilendo nel contempo che la realizzazione dei fini istituzionali dovrà essere garantita dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio dell'Ente stesso.

Coerentemente con la volontà di far chiarezza anche per ciò che attiene ai compiti e alle funzioni istituzionali, la Commissione ha introdotto un articolo (articolo 3) con il quale viene stabilito che il comune di Roma esercita nel comprensorio dell'Ente EUR tutte le proprie funzioni istituzionali e quindi la gestione diretta dei servizi attinenti alle medesime ed esercitati ora dall'Ente.

Gli articoli 4, 5 e 6 prevedono i nuovi organi dell'Ente a carattere non più monocratico (il commissario) ma collegiale (presidente e consiglio di amministrazione) per la formazione dei quali più organi sono chiamati a concorrere: il Presidente del Consiglio — il quale con proprio decreto nomina sia il presidente dell'Ente che il consiglio di amministrazione — ed il consiglio comunale di Roma, che designa otto su dieci componenti del consiglio di amministrazione.

L'articolo 7 definisce le competenze del consiglio di amministrazione, mentre l'articolo 8 obbliga l'Ente a darsi un bilancio in pareggio e a dotarsi di un regolamento per la redazione di tale bilancio.

Per il controllo gestionale dell'Ente, agli articoli 9 e 10 è previsto anche il collegio dei revisori dei conti, la sua composizione, la sua durata e le sue funzioni.

L'Ente poi, come è previsto agli articoli 11 e 12, dovrà dotarsi sia di un regolamento organico del personale dipendente, il cui trattamento economico e giuridico dovrà configurarsi come quello dei dipendenti degli enti locali, e di un proprio statuto, che dovranno essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Viene data la possibilità all'Ente (articolo 15) di assumere in gestione diretta la conduzione dei servizi e la manutenzione dei beni attualmente svolte da ditte appaltatrici, nel qual caso — proprio per garantire l'occupazione ai lavoratori attualmente addetti a tali servizi — i medesimi dovranno essere assunti dall'Ente stesso con la garanzia dei diritti acquisiti.

L'articolo 16, infine, riprende il contenuto dell'ultimo comma dell'articolo 13 del testo dei proponenti: detta disposizione ha ricevuto autonoma collocazione in quanto il riferimento alla conservazione del trattamento di fine servizio di cui all'articolo 70 del regolamento del 3 gennaio 1962 può riguardare solamente il personale alle dipendenze dell'Ente EUR e non anche quello proveniente eventualmente dalle ditte private. È poi riconosciuta all'Ente la possibilità di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, alle condizioni da questa ordinariamente praticate, per futuri nuovi investimenti (articolo 13).

* * *

Onorevoli senatori, nel raccomandare una sollecita approvazione di questo disegno di legge, nel testo proposto dalla 1ª Commissione, mi permetto di ricordare che le strutture e gli spazi pubblici dell'EUR, unici in Italia — come il Palazzo dei congressi con tutte le sue potenzialità di utilizzazione, il Palazzo dei cavalieri del lavoro, i giardini e parchi, il laghetto, la piscina delle rose, il velodromo in gestione al CONI — costituiscono un complesso polivalente di beni e servizi con personale specializzato in una dislocazione ideale, vicino al mare, all'aeroporto, al raccordo anulare, collegato con la metropolitana e con la ferrovia, con decine di comprensori urbani limitrofi privi assolutamente di spazi e strutture culturali, sportive, commerciali e lontani dal centro urbano: un complesso insomma che può diventare una piattaforma culturale, commerciale e sportiva veramente all'avanguardia della vita cittadina, regionale e nazionale; complesso la cui gestione non può essere lasciata ancora in uno stato di incertezza operativa.

* * *

La Commissione propone infine l'assorbimento del disegno di legge n. 1015 d'iniziativa dei senatori Maffioletti ed altri.

PAVAN, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

su emendamenti al disegno di legge n. 53

(Estensore COVI)

11 luglio 1984

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, a maggioranza, non si oppone al loro accoglimento, a condizione che il nuovo articolo aggiuntivo 17 venga riformulato nei seguenti termini:

« All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 10 miliardi in ciascuno degli anni 1984 e 1985, si provvede, quanto al 1984, mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Nuove norme sull'organizzazione del Corpo degli agenti di custodia »; quanto al 1985, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione ha preso atto che gli oneri ricadenti sull'esercizio 1986 e seguenti sono fronteggiabili nell'ambito delle maggiori entrate rivenienti all'Ente dalla revisione dei canoni di locazione degli immobili aventi come locatori pubbliche amministrazioni, in quanto a quell'epoca, ai sensi della legislazione vigente, i canoni di locazione non saranno soggetti a norme vincolistiche.

(Estensore FERRARI-AGGRADI)

23 gennaio 1985

La Commissione, esaminata la nuova clausola di copertura proposta dal Governo per il disegno di legge, per quanto di propria competenza, a maggioranza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 53

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO ED ALTRI

« Riordinamento dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma »

Art. 1.

In attesa della riforma della disciplina dei poteri locali l'Ente autonomo Esposizione universale di Roma è riordinato secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

L'Ente ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I suoi fini sono i seguenti:

a) provvedere alla gestione ed alla manutenzione del patrimonio del compendio EUR ed alla utilizzazione dei relativi impianti in conformità agli scopi cui sono destinati;

b) assumere l'esecuzione di servizi di nettezza urbana o di giardinaggio o di altri servizi di manutenzione su aree ricadenti nell'ambito del compendio EUR;

c) promuovere le attività inerenti a detti impianti;

d) curare l'esecuzione delle opere, forniture e servizi necessari per assicurare e perfezionare la funzionalità del compendio EUR e per favorirne lo sviluppo nei limiti consentiti dall'ordinamento.

L'Ente realizza i propri fini con i proventi derivanti dalla gestione del suo patrimonio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

« Riordinamento dell'Ente autonomo "Esposizione universale di Roma" »

Art. 1.

In attesa della riforma della disciplina dei poteri locali e comunque non oltre il 31 dicembre 1988 l'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma » è riordinato secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Identico.

Identico:

a) *identica;*

soppressa;

b) *identica;*

c) curare l'esecuzione delle opere, forniture e servizi necessari per assicurare e perfezionare la funzionalità del compendio EUR.

Identico.

Art. 3.

Il Comune di Roma esercita tutte le funzioni istituzionali proprie anche nel comprensorio dell'Ente EUR.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Entro il termine del 31 dicembre 1988 il Comune assumerà la gestione diretta dei servizi attinenti alle dette funzioni in atto esercitate dall'Ente EUR. Fino a quando il Comune non assuma la gestione diretta dei predetti servizi, essi continuano ad essere esercitati a proprie spese dall'Ente EUR.

Art. 3.

Sono organi dell'Ente:

1) il presidente;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il collegio dei revisori.

Art. 4.

Identico.

Art. 4.

Il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti non attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione e, in ogni caso, i provvedimenti che rivestano, comunque, carattere di indifferibilità ed urgenza, salvo per questi ultimi la ratifica del consiglio di amministrazione quando attengono alla sua competenza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni vengono assunte dal vicepresidente eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il presidente ed il vicepresidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 5.

Identico.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

a) dal presidente dell'Ente, con funzioni di presidente;

b) da dieci componenti, dei quali sette designati dal consiglio comunale di Roma, con votazione limitata a quattro nominativi, in modo da garantire la presen-

Art. 6.

Identico:

a) identica;

b) da dieci componenti, dei quali otto designati dal consiglio comunale di Roma, con voto limitato ad un solo nominativo, in modo da garantire la presenza delle mi-

(Segue: *Testo dei proponenti*)

za delle minoranze, e tre designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) le direttive generali e i programmi di attività;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;

c) gli impegni pluriennali di spesa;

d) l'ordinamento dei servizi e il regolamento organico del personale;

e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;

f) la costituzione di eventuali consorzi per il miglior conseguimento dei fini istituzionali;

g) le accettazioni di lasciti e donazioni;

h) le liti attive e passive.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *e*) sono sottoposte all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede di concerto con il Ministro del tesoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

noranze, e due designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 7.

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) l'approvazione della stipulazione di convenzioni e contratti relativi alla promozione di attività inerenti agli impianti di cui al precedente articolo 2, lettera *b*).

Identico.

Art. 8.

L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.

Entro il 15 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione delibera il bilancio per l'anno successivo.

Detto bilancio deve chiudersi in pareggio.

Con apposito regolamento, adottato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione, verranno stabilite le norme per la redazione del bilancio e della relazione previsionale.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 7.

Il collegio dei revisori è composto da tre componenti, uno dei quali designato dal consiglio comunale di Roma, e gli altri due scelti rispettivamente dai Ministri del tesoro e dell'interno.

Il collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati. Con lo stesso decreto si procede alla nomina del presidente del collegio, scelto tra i componenti di cui al primo comma, e dei due componenti supplenti, uno dei quali designato dal consiglio comunale di Roma e l'altro dal Ministro del tesoro.

Art. 8.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro della gestione finanziaria e contabile, approva il conto consuntivo e redige apposite relazioni da allegare a detti documenti ai fini dell'approvazione prevista dall'articolo 6.

I componenti del collegio dei revisori possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione delibera il regolamento organico del personale dipendente, che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di fine servizio sono regolati dalla disciplina prevista per i dipendenti degli enti locali.

Art. 10.

Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Il collegio dei revisori è costituito da tre componenti di cui uno, con funzione di presidente, designato dal Ministro del tesoro tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, uno designato dal Ministro dell'interno ed uno designato dal consiglio comunale di Roma.

Il collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. Con lo stesso decreto si procede alla nomina dei due componenti supplenti, uno dei quali designato dal consiglio comunale di Roma e l'altro dal Ministro del tesoro.

Art. 10.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro della gestione finanziaria e contabile, approva il conto consuntivo e redige apposite relazioni da allegare a detti documenti ai fini dell'approvazione prevista dall'articolo 7.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 11.

L'Ente EUR è autorizzato, per le spese di investimento, a contrarre mutui, garantiti dallo Stato, con la Cassa depositi e prestiti da erogarsi con le condizioni e con le modalità analoghe a quelle praticate in favore dei comuni e delle province in applicazione del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Entro tre mesi dalla data di emanazione del regolamento organico di cui al primo comma del precedente articolo 9, il consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative in campo nazionale, provvederà all'inquadramento del personale di ruolo dell'Ente EUR nei livelli retributivi previsti per i dipendenti degli enti locali sulla base sia delle qualifiche ricoperte, sia dei compiti e delle funzioni effettivamente svolti da ciascun dipendente con carattere di continuità, sia attraverso l'esame analitico delle posizioni di lavoro quali risultano da elementi oggettivi.

Art. 13.

L'Ente EUR assumerà, a domanda, il personale necessario, in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego, fatta eccezione per i requisiti dell'età e del titolo di studio, utilizzato in via continuativa ed esclusiva, per almeno un triennio alla data di entrata in vigore della presente legge, per il disimpegno di servizi e la manutenzione di beni già concessi in appalto, che ritenga di gestire direttamente.

Il personale verrà inquadrato con le modalità e alle condizioni previste dal precedente articolo 12 e continuerà ad essere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Entro tre mesi dalla data di emanazione del regolamento organico di cui al primo comma del precedente articolo 11, il consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative in campo nazionale, provvederà all'inquadramento del personale di ruolo dell'Ente EUR nei livelli retributivi previsti per i dipendenti degli enti locali sulla base sia delle qualifiche ricoperte, sia dei compiti e delle funzioni effettivamente svolti da ciascun dipendente con carattere di continuità.

Art. 15.

L'Ente EUR assumerà, a domanda, il personale necessario, in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego, fatta eccezione per i requisiti dell'età e del titolo di studio, utilizzato in via continuativa ed esclusiva, per almeno un triennio alla data di entrata in vigore della presente legge ed in servizio alla data medesima, per il disimpegno di servizi e la manutenzione di beni già concessi in appalto, che ritenga di gestire direttamente.

Il personale verrà inquadrato con le modalità e alle condizioni previste dal precedente articolo 14 e continuerà ad essere

(Segue: *Testo dei proponenti*)

adibito ai servizi e alle manutenzioni già svolte dalle ditte appaltatrici.

L'anzianità di servizio prestato sarà valutata ai fini della qualifica e del livello economico secondo le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, e 7 novembre 1980, n. 810.

Al personale di cui ai commi precedenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene conservato il trattamento di fine servizio di cui all'articolo 70 del regolamento 3 gennaio 1962, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo 1967.

Art. 14.

Il consiglio comunale di Roma può formulare indirizzi sulla gestione dell'Ente da trasmettersi al consiglio di amministrazione dell'Ente stesso.

Art. 15.

Al fine di predisporre studi e soluzioni che definiscano la collocazione nell'ambito dell'ordinamento delle autonomie locali delle attuali funzioni dell'Ente, è istituita una commissione composta da nove esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dal consiglio comunale di Roma, con voto limitato a tre.

La commissione, da costituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferirà entro sei mesi dal suo insediamento, avvalendosi degli apporti tecnici e degli uffici dell'Ente EUR, al Presidente del Consiglio dei ministri che ne trasmetterà le risultanze al Parlamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

adibito ai servizi e alle manutenzioni già svolte dalle ditte appaltatrici.

L'anzianità di servizio prestato sarà valutata ai fini della qualifica e del livello economico secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

Art. 16.

Al personale dell'Ente EUR, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene conservato il trattamento di fine servizio di cui all'articolo 70 del regolamento per il personale dell'Ente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1962, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 1967.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 16.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente autonomo Esposizione universale di Roma, alle condizioni dalla stessa normalmente praticate, mutui per un importo complessivo non superiore al totale dei debiti risultanti al 31 gennaio 1983 da consolidare, aumentato, per una sola volta, di una percentuale da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, per agevolare la ripresa gestionale dell'Ente stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per il 1985, lire 4 miliardi per il 1986 e lire 3 miliardi per il 1987, si provvede per il 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Riordinamento dell'Ente EUR » e, per gli anni 1986 e 1987, mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità risultanti dalle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento predisposto per « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1015

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MAFFIOLETTI ED ALTRI

Art. 1.

L'ente autonomo Esposizione universale di Roma (EUR), istituito con la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, è soppresso con effetto immediato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per assicurare la continuità delle prestazioni e dei servizi espletati dall'ente soppresso l'amministrazione straordinaria rimane in carica fino al compimento di tutte le operazioni finalizzate al passaggio delle funzioni esercitate dall'ente medesimo al Comune di Roma e alla consegna dei beni patrimoniali dell'ente al Comune di Roma e allo Stato ai sensi della presente legge.

Tali operazioni devono essere completate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

I beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente, salvo quanto disposto dal successivo comma, sono trasferiti in proprietà al Comune di Roma, che ne cura la gestione e la conservazione.

Sono attribuiti in proprietà al patrimonio dello Stato i beni immobili dell'ente soppresso che risultano locati alla amministrazione centrale o periferica dello Stato alla data del 30 giugno 1984.

Art. 4.

Il commissario dell'ente soppresso consegna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto della gestione.

A decorrere dalla predetta consegna, l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro assume ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le funzioni di liquidazione.

Il termine di cui all'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli oneri relativi alle prestazioni ed ai servizi espletati dall'amministrazione straordinaria dell'ente soppresso provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, valendosi del conto di tesoreria di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 5.

Tutto il personale di ruolo alle dipendenze dell'ente soppresso è trasferito nei ruoli organici del Comune di Roma, in soprannumero, con la posizione giuridica e funzionale spettante, alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

L'inquadramento giuridico ed economico del personale dell'ente a norma del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, è effettuato secondo criteri di perequazione funzionale con il personale dipendente dal Comune di Roma.

Al momento del trasferimento il personale stesso può entrare immediatamente in possesso delle quote maturate per il trattamento di fine servizio ed accantonate ai sensi dell'articolo 70 del regolamento dell'ente, del 3 gennaio 1962, e successive modificazioni, ovvero può accreditare le quote medesime sul nuovo fondo previdenziale da costituirsi a norma dei regimi ordinari vigenti per gli enti locali.

Art. 6.

All'atto della presa in consegna dei beni, il Comune di Roma provvede ad assumere la manodopera impiegata nelle opere e nei ser-

vizi già concessi in appalto dall'ente EUR qualora tale manodopera sia stata utilizzata in modo esclusivo e continuativo in tali opere e servizi per la durata di almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Comune di Roma assume a domanda, in soprannumero, il predetto personale sempre che sia in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego, fatta eccezione per l'età e il titolo di studio.

Successivamente, detto personale è inquadrato nei ruoli organici del Comune di Roma nelle posizioni di lavoro e con l'anzianità determinata da una apposita commissione, presieduta dal sindaco o da un suo delegato e composta da tre rappresentanti del Consiglio comunale di Roma e da tre rappresentanti sindacali, secondo criteri di perequazione funzionale con il personale dipendente dal Comune di Roma.

Al predetto personale si applica il trattamento giuridico ed economico vigente per i dipendenti del Comune di Roma.

Art. 7.

Un contributo straordinario di trenta miliardi di lire in tre anni è erogato dallo Stato in favore del Comune di Roma ai fini del risanamento e adeguamento, a norma di legge, del patrimonio immobiliare trasferito.

Lo Stato provvede inoltre, in sede di legge finanziaria, al necessario incremento dei trasferimenti in relazione ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'assunzione da parte del Comune di Roma del personale necessario all'espletamento delle funzioni svolte dall'ente soppresso

Art. 8.

L'archivio dell'ente soppresso esistente alla data del 31 dicembre 1983 deve essere consegnato all'archivio centrale dello Stato per esservi conservato quale unità organica.

Art. 9.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.